
MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 29/09/2007, n. 20592

LEASING (Locazione finanziaria) - Finanziario

Nell'operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato l'eccezione di inadempimento dell'obbligazione di consegna, formulabile ex art. 1463 c.c. da parte dell'utilizzatore, non è preclusa dalla previsione di una clausola che pone a carico di questi il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole.

Fonte:

Giust. civ. Mass. 2007, 9

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 05/09/2005, n. 17767

LEASING (Locazione finanziaria) - Finanziario

In un contratto di leasing finanziario, nell'ipotesi in cui l'utilizzatore prescelga, oltre al bene, la persona che dovrà fornirglielo, e si sia stabilito che il fornitore consegni direttamente il bene all'utilizzatore, l'obbligazione del concedente diventa quella di concludere il contratto di vendita con il fornitore mediante l'impiego del capitale nell'acquisto, mentre l'obbligazione di consegna del bene sulla base del contratto di vendita va adempiuta nei confronti dell'utilizzatore. In tale ipotesi, l'eventuale clausola di esonero di responsabilità del concedente per inadempimento del fornitore non presenta tecnicamente la funzione di stabilire un esonero di responsabilità, gravando in questo caso sul concedente solo l'obbligazione di determinare in capo al fornitore l'obbligo di consegnare il bene all'utilizzatore. Quest'ultimo, pur non potendo far valere nei confronti del concedente il diritto alla consegna del bene ed anche alla possibilità di farne uso secondo la sua destinazione, non rimane, però, privo di tutela. Infatti egli può esercitare, nei confronti del fornitore, in via diretta e non surrogata, le azioni intese ad ottenere l'adempimento o il risarcimento dei danni in caso di inadempimento. Ciò in quanto finisce per realizzarsi, nella conclusione del contratto di fornitura, quella medesima scissione di posizioni, nei confronti del terzo contraente, che si

presenta in caso di contratti conclusi dal mandatario in nome proprio e nell'interesse del mandante.

Fonte:

Giust. civ. Mass. 2005, 6

Giust. civ. 2006, 2, I, 289

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 01/10/2004, n. 19657

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - In genere

Nonostante il collegamento negoziale esistente tra il contratto di leasing finanziario tra concedente ed utilizzatore ed il contratto di fornitura tra il concedente ed il fornitore, con obbligo di consegna del bene all'utilizzatore, allorché vi sia stata la consegna ogni eventuale vizio del bene potrà esser fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti del fornitore; ne consegue che l'utilizzatore non può opporre al concedente l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell'art. 1460 c.c., per rifiutare di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del concedente.

Fonte:

Giust. civ. Mass. 2004, 10

DeG - Dir. e giust. 2005, 1, 65

Dir. e Formazione 2005, 25

Banca borsa tit. cred. 2005, 2, 611 NOTA (s.m.) (nota di: PROSPERETTI)

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 05/10/2015, n. 19785

LEASING (Locazione finanziaria) - Finanziario

L'operazione di *leasing* finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno

conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la "*legitimatio ad causam*" ma la titolarità attiva del rapporto.

Fonte:

Banca Borsa Titoli di Credito 2017, 1, II, 20 (nota di: MAUGERI)

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 05/10/2015, n. 19785

LEASING (Locazione finanziaria) - Finanziario

In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all'uso, occorre distinguere l'ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall'utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest'ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l'utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.

Fonte:

Banca Borsa Titoli di Credito 2017, 1, II, 20 (nota di: MAUGERI)

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 14/10/2011, n. 21301

LEASING (Locazione finanziaria) - In genere

In tema di *leasing* traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si

limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile — in via analogica — dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.

Fonte:

Giust. civ. Mass. 2011, 10, 1460

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 28/01/2021, n. 2061

Risoluzione del leasing e nuova disciplina

La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136° ss.), c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza, non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di *leasing* finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137°) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore.

Fonte:

Banca Borsa Titoli di Credito 2022, 2, II, 219

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 07/01/1993, n. 65

LEASING (Locazione finanziaria) - In genere

La disciplina di un contratto di locazione finanziaria con riferimento all'inadempimento dell'utilizzatore è diversa a seconda che le parti abbiano stipulato un leasing di godimento o un *leasing* traslativo; nel primo caso trova applicazione la regola di cui all'art. 1458 c.c. con la conseguenza che il concedente conserva il diritto a trattenere tutti i canoni percepiti, mentre nel secondo caso trova applicazione il meccanismo riequilibratore delle prestazioni previsto nell'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà.

Fonte:

Foro it. 1994, I, 177